**T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 9 novembre 2009, n.10991**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione II Ter)
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale **6462/2008**, proposto dalle: società G. G. s.r.l., R. O. M. A. s.r.l., V. B. O. s.r.l. e V. C. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., tutti rappresentati e difesi dagli avv. C. C. L. G. e A. D. P., con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma;

***contro***

società C. s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. M. S., con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma;

***nei confronti di***

s. O. M. A. C. & C s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L. G., con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma;
s. O. s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F. M., con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma;
s. C. C. e F. di A. e K. C. s.n.c., in persona del legale rapp.te p.t., non costituitasi in giudizio

sul ricorso numero di registro generale 5008 del 2009, proposto dalla: società O. M. A. C. & C. s.n.c., C. C. e F. di A. e K. C. s.n.c., O. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. L. G. e F. M., con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma;

***contro***

s. C. T. L.- C. s.p.aa, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso in giudizio dal Prof. Avv. M. S. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma;

***nei confronti di***

s. G. G. s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv. C. C. L. G. e A. D. P., con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

quanto al ricorso n. **6462/2008**:
della richiesta d'offerta in busta digitale della lettera di invito alla negoziazione dinamica per il servizio di revisione motori per autobus iveco e irisbus;
quanto al ricorso n. **5008/2009**:
della delibera del C.d.A. n.10 del Consiglio di Amministrazione C. S.p.a. inviata via mail alle O. M. A. in data 23 aprile 2009 e di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenziali ivi comprese le due note del C. S.p.a. a firma dell'Amministratore Delegato RDS/Ap 27 maggio 2009.
e con ricorso incidentale
del verbale della commissione di gara relativo all' " esame della documentazione amministrativa ed apertura delle offerte preliminari" del 28.2.2008, nella parte in cui sono state ammesse alla successiva fase della gara le ditte A. ed O. 2000;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società C. s.p.a.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle società O. M. A. C. & C s.n.c.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società O. 2000 s.r.l.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società G. G. s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2009 il Cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con l'avviso di procedura ristretta per via telematica n. 8/2007 la società Co. s.p.a. ( d'ora in poi solo C.) ha indetto una procedura di gara per l'affidamento dell'appalto del servizio annuale di revisione dei motori per gli autobus Iveco ed Iribus suddiviso in n. 4 lotti del valore ciascuno di euro 290.500,00 per un valore massimo complessivo di euro 1.162.000,00.
Le società ricorrenti hanno partecipato alla gara che si è conclusa con l'assegnazione provvisoria dei lotti n. 1 e n. 3 alla società O. M. A. C. s.n.c., il lotto n. 2 alla ditta C. C. e f. di A. e K. C. s.n.c. ed il lotto n. 4 alla società O. a.r.l.
Il G. G. s.r.l. ha partecipato alla gara ma non è stato ammesso alla negoziazione dinamica in quanto la commissione di gara ha ritenuto che le offerte presentate per i quattro lotti non fossero congrue in quanto " il margine di impresa … risulta negativo per tutti i lotti esaminati …".
Il provvedimento di non ammissione alla gara del G. G. s.r.l. è stato dallo stesso impugnato, unitamente alla lettera di invito, ai verbali di gara ed all'aggiudicazione provvisoria, con ricorso notificato in data 19.6.2008 ed iscritto al rg. n. 6462/2008 di questo Tribunale.
Il TAR Lazio, sez. II ter, con l'ordinanza n. 3569 del 14.7.2008 ha respinto la istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati, ritenendo l'insussistenza del prescritto fumus boni juris.
L'ordinanza di rigetto è stata, tuttavia, riformata in sede di appello dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 4779/2008 del 9.9.2008, che ha ritenuto apprezzabile quanto meno la doglianza concernente la necessità del contraddittorio ai fini della verifica di congruità dell'offerta preliminare ai sensi dell'art. 86, co. 5, del D. Lgs. n. 163/2006.
La commissione di gara, quindi, acquisite le giustificazioni sull'offerta presentata da parte del G. G., con il provvedimento prot. n. 217/A del 16.2.2009 ha ritenuto di dovere confermare l'esito di non congruità per i lotti n. 3 e n. 4, e di dovere riconoscere la congruità per i lotti n. 1 e 2 con assenza di qualunque ulteriore ribasso.
Il C.d.A. del C., con la impugnata delibera n. 10 del 23.2.2009, ha, appunto, proceduto all'annullamento degli atti di gara per i lotti n. 1 e n. 2 ed alla revoca in autotutela degli atti per i lotti n. 3 e n. 4, " in considerazione della notevole differenza tra gli sconti di aggiudicazione dei medesimi lotti e il valore di ribasso percentuale espresso dall'apposita commissione, rispetto a lotti omogenei, quale limite di congruità dell'offerta economica e per la conseguente opportunità per la società di potere ottenere offerte più allineate alle potenzialità del mercato nell'ambito di una nuova procedura ad evidenzia pubblica".
Con la lettera dell'11.5.2009 la ditta A. ha chiesto in via di autotutela l'annullamento della citata delibera del C.d.A. n. 10/2009 ed analoga richiesta è stata avanzata dalla società O..
Con il ricorso rg. n. 5008/2009, notificato in data 15.6.2009 e depositato in data 18.6.2009, le società ricorrenti hanno impugnato la

detta delibera del C.d.A. del C. n. 10 del 23.2.2009 deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi di censura:
1- Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per violazione del contraddittorio procedimentale.
La società C. avrebbe omesso la previa comunicazione di avvio del procedimento di annullamento e di revoca.
2- Eccesso di potere per difetto di idonea motivazione, errore nei presupposti, contraddittorietà, illogicità, sviamento di potere e violazione del principio del giusto procedimento.
La commissione all'esito del procedimento di verifica della congruità dell'offerta del G. G. avrebbe dovuto procedere all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione dei relativi contratti.
La presenza di offerte congrue e convenienti presentate da parte delle tre società rimaste in gara è stata completamente ignorata.
Le motivazioni addotte ai fini dell'adozione dei provvedimenti impugnati sarebbero criptiche ed assolutamente incomprensibili.
3- Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e nonies della L. n. 241/1990 e dell'art. 1337 c.c. ed eccesso di potere per violazione dei principi di correttezza e buona fede dell'amministrazione.
Non ricorrerebbero, nel caso di specie, i rigidi presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi della normativa citata, con particolare riguardo alla garanzia partecipativa, all'assenza delle giustificazione ed alla mancata previsione dell'indennizzo.
4- Incompetenza.
L'amministratore delegato del C. non sarebbe competente all'adozione delle note di riscontro alle istanze di revoca in autotutela dei provvedimenti impugnati in questa sede, dovendosi la competenza nella materia riconoscere al solo Consiglio di amministrazione.
Il G. G. s.r.l. si è costituito in giudizio depositando in data 26.6.2009 memoria difensiva e ricorso incidentale (spedito per la notificazione in data 25.6.2009) con il quale ha impugnato il verbale della commissione di gara relativo all'esame della documentazione amministrativa ed apertura delle offerte preliminari del 28.2.2008, nella parte in cui le ditte A. ed O. sono state ammesse alla successiva fase della gara di cui trattasi nonché dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria dei lotti nn. 1, 3 e 4 di cui al verbale della commissione di gara del 13.5.2008.
Con il detto ricorso incidentale il G. G. reitera l'impugnazione già fatta con il precedente ricorso di cui al rg. n. 6462/2008, deducendo la priorità del proprio ricorso incidentale con il quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, co. e, del D. Lgs. n. 163/206 attesa la riconducibilità delle due ditte A. ed O. ad un unico centro decisionale ( facente capo alla medesima famiglia) come emergerebbe dal collegamento personale tra gli amministratori della società, dagli elementi formali della presentazione delle offerte, dalla identità o comunque somiglianza degli altri elementi dell'offerta nonché dalle concrete modalità di svolgimento dell'asta on line.
Ha, altresì, dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso principale collettivo per il ritenuto conflitto di interessi tra le società ricorrenti nonché nel merito la sua infondatezza.
In sostanza il C. ha deciso di non procedere per la non convenienza delle offerte presentate.
Il C. si è costituito in giudizio con comparsa di mera forma, depositando, in data 3.7.2009, memoria difensiva con la quale ha

dedotto la infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.
In sostanza il C.d.A. del C. ha ritenuto, con gli impugnati provvedimenti, di dare applicazione alla disposizione contenuta nella lettera di invito che prevede la possibilità per la stazione appaltante di non procedere all'affidamento definitivo per proprie sopraggiunte motivazioni da ravvisarsi nell'opportunità di ottenere, tramite una nuova gara, offerte più allineate alle potenzialità del mercato, con i conseguenti prevedibili risparmi.
Le società ricorrenti, con la memoria del 3.7.2009, hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso incidentale per la mancata esplicitazione di autonome e diverse censure avverso i medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso principale nonché per la tardiva impugnazione dei verbali di gara di ammissione alla gara delle stesse ricorrenti in via principali e di aggiudicazione provvisoria in loro favore dei rispettivi lotti ed infine per la violazione del principio del ne bis in idem attesa l'attuale pendenza del ricorso rg. n. 6462/2008 dinanzi a questo stesso Tribunale.
Infine il ricorso incidentale sarebbe, altresì, irricevibile per la sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza della rinuncia al ricorso rg. n. 6462/2008 da parte della società A. s.r.l., facente parte del costituito e non solo costituendo R.T.I. con il G. G., che finirebbe per coinvolgere, appunto, l'intero R.T.I..
Con l'ordinanza n. 3129/2009 del 3.7.2009 l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata accolta ai soli fini di non pregiudicare la situazione limitatamente alla indizione di una nuova gara per consentire la trattazione congiunta con il più volte richiamato ricorso rg. n. 6462/2008.
Le società ricorrenti hanno depositato, in data 1.10.2009, memoria conclusiva, con la quale, richiamato quanto dedotto nei precedenti scritti difensivi, hanno insistito nell'inammissibilità della posizione processuale del R.T.I. G. G., per la mancata impugnazione del provvedimento definitivo di esclusione dalla gara del 16.2.2009, e la mancata articolazione di specifici motivi di censura avverso il provvedimento di autotutela impugnato con il ricorso incidentale, nonché nell'irricevibilità per violazione del principio del ne bis in idem e per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva.
Con memoria del 2.10.2009 il G. G. s.r.l. ha chiesto lo stralcio della memoria difensiva delle s. O. M. A. C. & co. s.n.c. ed altre depositata in data 1.10.2009, atteso che l'udienza di merito è stata fissata con l'ordinanza cautelare di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati di tal che il termine per il deposito andava calcolato dal giorno del deposito o della comunicazione della detta ordinanza cautelare ai sensi dei co. 3 e 4 dell'art. 23 bis della L.T.A.R. e non invece a ritroso dal giorno fissato per l'udienza di trattazione.
Con la memoria del 6.10.2009 la società C. s.p.a. ha reiterato le proprie difese.
Con la memoria del 6.10.2009 le società O. M. A. C. & co. ed altre hanno replicato alla memoria del G. G. del 2.10.2009, deducendo la infondatezza della richiesta di stralcio della propria memoria dell'1.10.2009 ai sensi dell'art. 23 bis, co. 3 e 4, della L. T.A.R..
Alla pubblica udienza del 12.10.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa.

DIRITTO

Deve ritenersi che il ricorso rg. n. 6462/2008, tenuto conto della infondatezza nel merito del collegato ricorso rg. n. 5008/2009, proposto avverso la citata delibera del C.d.A. del C. n. 10 del

23.2.2009, con la quale si è proceduto all'annullamento degli atti di gara per i lotti n. 1 e n. 2 ed alla revoca in autotutela degli atti per i lotti n. 3 e n. 4, per le considerazioni di cui di seguito, sia divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito dello stesso da parte della società originaria ricorrente, la quale non ha provveduto all'impugnazione nei termini di legge delle risultanze del procedimento di verifica dell'anomalia delle sue offerte.
Il ricorso rg. n. 5008/2009 è, invece, infondato nel merito e va, pertanto, respinto per le considerazioni che seguono.
Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di tardività del deposito della memoria delle società ricorrenti, dedotta dalla difesa della società controinteressata, per assunta violazione del co. 4 dell'art. 23-bis l. n. 1034/1971.
L'eccezione deve essere ritenuta infondata.
Rileva sul punto il Collegio che - se è pur vero che il T.A.R. Lazio (Roma, sez. II, 19 marzo 2007 , n. 2381) ha affermato che "non possono essere considerate dall'organo giudicante le memorie e gli atti depositati dalle parti oltre i termini di cui all'art. 23 comma 4, l. n. 1034 del 1971, senza che sia intervenuta l'adesione delle parti resistenti" - appare in realtà preferibile aderire al diverso orientamento giurisprudenziale secondo il quale "le parti, in virtù del comma 4 dell'articolo 23 bis della legge 1034 del 1971, sono tenute a depositare i documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e a depositare memorie entro i successivi dieci giorni, soltanto qualora siano rispettati per la fissazione dell'udienza di merito i termini indicati al comma 3" (T.A.R. Valle d'Aosta, 13 luglio 2006 , n. 128 e T.A.R. Palermo, sez. II, 03 aprile 2006 , n. 741), atteso che "le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 art. 23 bis l. 6 dicembre 1971 n. 1034, vanno lette congiuntamente, in quanto i termini previsti per il deposito dei documenti e delle memorie trovano una loro logica giustificazione solo se collegati al termine previsto per la fissazione dell'udienza di discussione; pertanto, qualora la trattazione della causa nel merito non possa avvenire "alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza" cautelare che ha fissato l'udienza medesima, i termini abbreviati per il deposito dei documenti e delle memorie, derogatori rispetto a quelli ordinari previsti dal precedente art. 23, potranno risultare logicamente non operanti ove non funzionali all'accelerazione del giudizio".
Nel caso di specie se è vero che la fissazione dell'udienza per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata alla c.c. del 3.7.2009 per la udienza del 12.10.2009, ossia per la prima udienza utile dopo la pausa estiva, tuttavia, l'intervallo temporale intercorso ha consentito alle parti il rispetto dei termini ordinari.
In via altrettanto preliminare, deve rilevarsi come, nel caso di specie, l'interesse al ricorso incidentale è destinato ad emergere nel solo caso in cui il ricorso principale sia accolto nel merito.
Ne consegue la priorità della trattazione nel merito del ricorso incidentale, il quale è, tuttavia, appunto. infondato.
In particolare è infondato il primo motivo di censura con il quale è stata dedotta la violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990 per la mancata previa comunicazione dell'avvio procedimentale.
Al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento nella materia, secondo cui non sussiste l'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nel caso di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, trattandosi di atto endoprocedimentale rispetto al quale

l'aggiudicatario può vantare una mera aspettativa alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata.
Con il secondo motivo di censura è stato dedotto che la commissione di gara, all'esito del procedimento di verifica della congruità dell'offerta del G. G., avrebbe dovuto procedere all'aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione dei relativi contratti, che la presenza di offerte congrue e convenienti presentate da parte delle tre società rimaste in gara è stata completamente ignorata e che le motivazioni addotte ai fini dell'adozione dei provvedimenti impugnati sarebbero criptiche ed assolutamente incomprensibili.
Nessuna delle censura articolate con il detto motivo coglie nel segno.
Il verbale di aggiudicazione provvisoria è impegnativo nei soli confronti della società aggiudicataria e non anche dell'amministrazione che ha bandito la gara, la quale è comunque tenuta a svolgere una ulteriore valutazione di opportunità dell'offerta indicata nel verbale, cui consegue l' aggiudicazione definitiva, che presuppone un'attività di verifica dell'amministrazione in ordine alla regolarità della procedura e all'opportunità e convenienza , nel quadro dell'interesse pubblico, della scelta operata dalla commissione di gara, e ove l'esito di tale ponderazione risulti negativo, l'amministrazione può procedere all'annullamento della gara.
Ed infatti l'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12 del d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, è soggetta ad approvazione della stazione appaltante ed il provvedimento di approvazione non costituisce un atto vincolato, poiché in esso si esprime un'ulteriore valutazione della stazione appaltante circa la regolarità nello svolgimento della procedura e la convenienza della stipulazione del contratto, dovendo quindi essa svolgere nuove ed autonome considerazioni rispetto all'aggiudicazione provvisoria tant'è che l'impugnazione di questa è considerata una mera facoltà mentre è sempre necessario che il concorrente non aggiudicatario impugni l'aggiudicazione definitiva.
L'aggiudicazione provvisoria è, pertanto, un atto ad effetti instabili, del tutto interinali, a fronte del quale non possono configurarsi situazioni di vantaggio stabili in capo al beneficiario. In attesa dell'aggiudicazione definitiva e del concreto inizio del servizio non vi è alcuna posizione consolidata dell'impresa concorrente che possa postulare il riferimento in sede di revoca dell'aggiudicazione ad un interesse pubblico giustificativo del sacrificio del privato e l'Amministrazione ha altresì il potere di provvedere all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria in via implicita e senza obbligo di particolare motivazione." ( cfr sul punto da ultimo T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 24 settembre 2008 , n. 10735).
E l'attualità e la specificità dell'interesse pubblico ad annullare un provvedimento in autotutela devono essere calibrate in funzione della fase procedimentale in cui esso interviene e, in definitiva, dell'affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento ritirato. In questa prospettiva, diverso è l'onere motivazionale richiesto dalla giurisprudenza per procedere all'annullamento degli atti di gara, a seconda della circostanza che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, ovvero che il procedimento di conclusione della gara non sia giunto completamente a termine.
E " in ossequio al principio costituzionale di buon andamento, alle stazioni appaltanti va riconosciuto il potere di ritirare gli atti di gara, attraverso gli strumenti della revoca e dell'annullamento, in presenza di adeguate ragioni di pubblico interesse o di vizi di merito e di legittimità, tali da rendere inopportuna o comunque da

sconsigliare la prosecuzione della gara stessa; pertanto, è legittima la revoca dell'aggiudicazione provvisoria giustificata da un nuovo apprezzamento della fattispecie in base a circostanze sopravvenute, essendo collegata ad una facoltà insindacabile dell'amministrazione che non si inserisce in alcun rapporto contrattuale, ma attiene ancora alla fase di scelta del contraente, in cui l'amministrazione ha la possibilità di valutare la persistenza dell'interesse pubblico all'esecuzione delle opere appaltate." (cfr sul punto da ultimo T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 25 settembre 2006 , n. 319).
L'amministrazione può provvedere all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria, anche in via implicita e senza obbligo di particolare motivazione, specialmente se l'intervento in autotutela di tipo caducatorio è basato su una valutazione di convenienza economica.
Dai principi esposti emerge che, pertanto, nel caso di specie sia da ritenersi quale motivazione idonea a supportare l'impugnato provvedimento la considerazione in ordine alla possibilità di reperire nel mercato offerte migliori rispetto a quelle emerse nel corso della gara di cui trattasi.
Per le medesime considerazioni è, altresì, infondato il terzo motivo di censura, con il quale è stato dedotto che non ricorrerebbero, nel caso di specie, i rigidi presupposti per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi della normativa citata, con particolare riguardo alla garanzia partecipativa, all'assenza delle giustificazione ed alla mancata previsione dell'indennizzo.
Per quanto attiene, in particolare, l'indennizzo deve osservarsi che L'obbligo generale di indennizzo delle situazioni di pregiudizio arrecate ai soggetti interessati in conseguenza della revoca di atti amministrativi sussiste esclusivamente in caso di revoca di provvedimenti ad efficacia durevole e non anche in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, quale è l'aggiudicazione provvisoria ( cfr da ultimo nei termini T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, 10 ottobre 2007 , n. 124).
Con l'ultimo motivo di censura è stata dedotta l'incompetenza dell'amministratore delegato del C. all'adozione delle note di riscontro alle istanze di revoca in autotutela dei provvedimenti impugnati in questa sede, dovendosi la competenza nella materia riconoscere al solo Consiglio di amministrazione.
Al riguardo è sufficiente rilevare come le istanze rivolte all'amministrazione ai fini dell'adozione di un provvedimento di revoca in autotutela di provvedimenti ritenuti illegittimi od inopportuni non determini alcun obbligo di provvedere da parte della stessa amministrazione.
Peraltro il C., attraverso la nota impugnata, si è limitato a confermare la legittimità dell'operato del Consiglio di amministrazione al riguardo sotto il profilo formale e sotto il profilo sostanziale.
Attesa la infondatezza nel merito del ricorso principale, non vi è motivo per procedere all'esame nel merito del ricorso incidentale.
Conclusivamente il ricorso rg. n. 6462/2008 va dichiarato improcedibile ed il ricorso rg. n. 5008/2009 va respinto.
Attesa la soccombenza reciproca, il Collegio ritiene che vi siano validi motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
Contributi unificati irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, dichiara improcedibile il ricorso rg. n. 6462/2008 e respinge il ricorso rg. n. 5008/2009.
Spese compensate.
Contributi unificati irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Michele Perrelli, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario